

mensili qualora al tirocinante siano garantiti buoni pasto nel limite escluso da imposizione fiscale o la prestazione sostitutiva di mensa aziendale.

Nella nuova regolamentazione regionale in materia di tirocini è confermata la particolare attenzione riservata al soggetto che può promuovere il tirocinio, quale garante dell'esperienza formativa, e al valore da riconoscere al progetto formativo per uno svolgimento di tirocini di qualità. Sono stati riaffermati i limiti già precedentemente posti a garanzia della qualità del tirocinio relativi alla durata massima dell'esperienza, al divieto di ripetibilità, all'esistenza del numero massimo di persone contemporaneamente ospitabili presso il medesimo soggetto. Importanti deroghe a tali prescrizioni sono state inserite per gli avvisi in tirocinio di persone in condizione di svantaggio.

Sulle disposizioni oggetto della presente deliberazione, come richiesto all'art. 41 comma 3 della legge regionale 3/2009, è stata sentita una prima volta la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, che nella seduta del 18 aprile 2013 ha espresso parere favorevole a maggioranza. Per acquisire il richiesto parere del Comitato di coordinamento istituzionale, si è invece seguita la procedura scritta, ricevendo il parere favorevole della maggioranza dei componenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, è stato successivamente acquisito il parere della competente commissione consiliare in data 12 giugno 2013. Nell'espressione di tale parere la competente commissione consiliare si è espressa con voto di astensione.

Per tenere conto della discussione che si è svolta in seno alla Commissione consiliare rispetto al testo inizialmente presentato, sul testo delle disposizioni sono state apportate alcune modificazioni migliorative e di semplificazione, ricomprese nell'**Allegato A**, parte integrante delle presente deliberazione, sul quale è stato riacquisito parere favorevole, a maggioranza, della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali in data 16 luglio 2013 ed è stata oggetto di una comunicazione alla Commissione consiliare da parte dell'Assessore competente in data 17 luglio 2013.

In considerazione del fatto che l'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 ha fissato nel 24 luglio 2013 il termine per adeguare la disciplina regionale ai contenuti dell'Accordo stesso, che le disposizioni proposte dalla Giunta sono pienamente rispondenti alla normativa nazionale e a quanto concordato in sede di Conferenza Stato Regioni e che tutto ciò è finalizzato a garantire, tra l'altro, un'esperienza di tirocinio effettivamente formativa, si ritiene necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni regionali in tema di tirocini con l'adozione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;
- Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;
- Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1 commi 34-36;
- Visto l'accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome in merito l'approvazione di linee guida in materia di tirocini;
- Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali e dal Comitato di coordinamento istituzionale del 18.04.2013;
- Vista la deliberazione /CR n. 44 del 14.05.2013;
- Visto il parere n. 375 del 12.06.2013 della terza commissione consiliare;
- Visto l'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'**Allegato A** alla presente deliberazione "Disposizioni in materia di tirocinio in applicazione dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3";
3. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia